



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 162/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: affitto alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra di un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura da destinare a base logistica dall'1 novembre 2018 al 30 aprile 2019.

Il giorno **23/08/2018** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinalè e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: affitto alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra di un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura da destinare a base logistica dall'1 novembre 2018 al 30 aprile 2019.

Con nota del 2 agosto 2018 (prot. 2282/2018) la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e la Scuola Italiana Snowboard Zebra, entrambe con sede a Madonna di Campiglio, hanno chiesto l'autorizzazione a collocare nei pressi dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, ossia sulla p.f. 30/32 C.C. Ragoli II di proprietà della Comunità delle Regole, una struttura in legno (dimensioni 3,00 m x 3,00 m) da destinare a base logistica per le proprie attività nel corso della stagione invernale 2018 – 2019, similmente a quanto avvenuto negli anni scorsi (per la stagione 2017 – 2018 con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 172/2017 e successivo contratto del 20 novembre 2017, prot. 3948/2017).

All'art. 15.8 del Piano del Parco Naturale Adamello Brenta è previsto quanto segue: "Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno ... come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ciascuna delle 4 zone sciistiche di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10. Inoltre in zona Boch, è prevista una ulteriore struttura avente superficie massima di mq 50. Dette strutture dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e in prossimità del bordo pista. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale".

In considerazione delle finalità della richiesta nonché del fatto che la presenza della struttura in parola comporterebbe un vantaggio per l'azienda B.R.T.C. Boch, di proprietà della Comunità delle Regole, in quanto aumenterebbe l'afflusso di potenziali clienti nei pressi dell'azienda stessa, si ritiene opportuno accogliere la richiesta dando in affitto l'area in questione anche per la stagione invernale 2018/2019. Il periodo di affitto sarà dall'1 novembre 2018 al 30 aprile 2019 verso un canone d'affitto di 1.000,00 € complessivi, invariato rispetto alla scorsa stagione invernale.

Lo schema di contratto di affitto è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Le due scuole, a proprie cura e su delega scritta della Comunità delle Regole (ente proprietario), dovranno chiedere al P.N.A.B. l'autorizzazione alla collocazione della struttura prima della sottoscrizione del contratto di affitto.

Ottenuta detta autorizzazione e sottoscritto il contratto di affitto, il posizionamento della struttura in parola dovrà essere concordato con il gestore dell'azienda B.R.T.C. Boch e con Funivie Madonna di Campiglio spa.

Poiché l'affitto dell'area in questione comporta il suo utilizzo in via esclusiva da parte delle due scuole di sci, risulta necessario sospendere il vincolo di uso civico per il periodo contrattuale. Peraltro, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in quanto il periodo della sospensione è inferiore a nove anni.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- esaminato lo schema di contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, e preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 8/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018” nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la presentazione della richiesta di autorizzazione al P.N.A.B. già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di affittare, per le motivazioni espresse nelle premesse, congiuntamente alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e alla Scuola Italiana Snowboard Zebra, entrambe con sede a Madonna di Campiglio, un’area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell’azienda B.R.T.C. Boch, per la collocazione di una struttura in legno da destinare a base logistica dall’1 novembre 2018 al 30 aprile 2019, stabilendo il canone d’affitto in 1.000,00 € complessivi;
2. di delegare, quale ente proprietario dell’area in questione, le due affittuarie a richiedere al Parco Naturale Adamello Brenta l’autorizzazione alla collocazione della struttura di cui sopra, ai sensi dell’art. 15.8 del Piano del P.N.A.B., evidenziando che il contratto di affitto potrà essere stipulato solo dopo l’ottenimento di detta autorizzazione;
3. di evidenziare che la struttura in parola non sarà di proprietà della Comunità delle Regole, restando in capo alle affittuarie tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla sua presenza in un’area sciabile, specificando che tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la collocazione della struttura in questione dovranno essere acquisite a cura e spese delle affittuarie stesse;
4. di approvare lo schema di contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, della sottoscrizione del contratto di affitto, sulla base dello schema sopra approvato, ed autorizzando le modifiche marginali ritenute necessarie e che non modifichino la sostanza dei rapporti contrattuali, specificando che saranno a carico delle affittuarie tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa;
5. di sospendere, per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi dell’art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sull’area data in affitto per tutto il periodo contrattuale, evidenziando che detta sospensione non necessita dell’autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico della Comunità delle Regole e che le entrate derivanti dall’affitto in questione saranno accertate e riscosse sul capitolo 100 del bilancio di previsione 2018, incaricando di ciò l’Ufficio Ragioneria;
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la presentazione della richiesta di autorizzazione al P.N.A.B. già nei prossimi giorni;

9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO

alla deliberazione n. 16/2018 del 23.08.2018 del Comitato Amministrativo

<p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ</p> <p>CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA</p> <p>II _____ 2018, tra le parti di seguito indicate: -----</p>	 <p>IL SEGRETARIO AUT. GIUSEPPE STEFANI</p>	<p>due scuole di sci sopra citate l'area in questione per il periodo dall'1 novembre 2018 al 30 aprile 2019, stabilendo il canone d'affitto complessivo in 1.000,00 €, evidenziando, peraltro, la necessità, ai sensi dell'art. 15.8 del Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, che la collocazione di detta struttura venga autorizzata dal Parco medesimo; -----</p>
<p>> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. _____/2018; -----</p>		<p>c) che il Parco Naturale Adamello Brenta, con nota del _____ 2018 ha autorizzato la collocazione della struttura in questione. -----</p> <p>Tutto ciò premesso</p> <p>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,</p> <p>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p> <p>Art. 1 - Oggetto</p>
<p>> Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes, con sede a _____, c.f. _____, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, e Scuola Italiana Snowboard Zebra, con sede a _____, c.f. _____, legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, di seguito cumulativamente indicate anche solo come "affittuarie": -----</p>		<p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in affitto congiuntamente alla Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes ed alla Scuola Italiana Snowboard Zebra, che, come sopra rappresentate, accettano, un'area di circa 10 m² complessivi della p.f. 30/32 C.C. Ragoli II, nei pressi dell'azienda Bar Ristorante Tavola Calda Boch, per la collocazione di una struttura in legno da utilizzare quale base logistica per le proprie attività esclusivamente per il periodo dall'1 novembre 2018 al 30 aprile 2019. -----</p>
<p>Premesso:</p> <p>a) che con nota del 2 agosto 2018 (prot. 2282/2018) la Scuola Italiana Sci Nazionale Des Alpes e la Scuola Italiana Snowboard Zebra hanno chiesto alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez l'autorizzazione a collocare sulla p.f. 30/32 C.C. Ragoli II una struttura in legno (dimensioni 3,00 m x 3,00 m) da destinare a base logistica per le proprie attività nel corso della stagione invernale 2018 - 2019; -----</p>		<p>L'area in questione non potrà essere subaffittata a terzi ed il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno parzialmente. -----</p> <p>Nell'ambito del presente contratto le affittuarie sono autorizzate a realizzare, a proprie cura e spese, le attività necessarie per la collocazione e la gestione della struttura di cui sopra. Peraltro, le medesime, a proprie cura e spese, dovranno acquisire tutte le autorizzazioni, comunque denominate, eventualmente necessarie per la collocazione e la gestione di detta struttura,</p>
<p>b) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. _____/2018 del _____ agosto 2018, ha deciso di affittare congiuntamente alle</p>		

senza spese od oneri per la Comunità, fatta eccezione per l'autorizzazione già rilasciata dal Parco Naturale Adamello Brenta, di cui in premessa. -----	
Al termine dell'affitto, le affittuarie, a proprie cura e spese, dovranno rimuovere la struttura in questione ripristinando l'area con una superficie omogenea e livellata, priva di elementi residui della struttura medesima. -----	
Tutte le spese di gestione della struttura, nessuna esclusa, saranno a carico delle affittuarie: pertanto, alla Comunità non potrà essere imputata alcuna spesa od onere derivante dalla presenza della struttura sull'area data in affitto.	
Saranno in capo alle affittuarie tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla presenza della struttura nell'area sciabile. -----	
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate da parte delle affittuarie costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Art. 2 – Corrispettivo	
Le parti, di comune accordo, stabiliscono il canone d'affitto complessivo in 1.000,00 € (mille virgola zerozero euro), da pagarsi in un'unica rata anticipata entro il 30 novembre 2018. -----	
Art. 3 – Spese contrattuali	
Tutte le spese derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico delle affittuarie. La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità con rimborso delle spese da parte delle affittuarie. -----	
Ai fini fiscali il valore del presente contratto di affitto è 1.000,00 €, importo non soggetto ad I. V. a. -----	
Art. 4 – Disposizioni finali	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	

foro di Trento. Anche a tal fine le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, sopra indicate. -----	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali. -----	

Letto, confermato e sottoscritto. -----	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	
Il Presidente – Luca Cerana	
Scuola Italiana Sci	Scuola Italiana
Nazionale Des Alpes	Snowboard Zebra

Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti, come sopra costituite, dichiarano di approvare specificamente i contenuti dell'art. "1 – Oggetto". -----	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	
Il Presidente – Luca Cerana	

Scuola Italiana Sci	
Nazionale Des Alpes	Scuola Italiana Snowboard Zebra

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 23/08/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 28/08/2018 al 07/09/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani